

OGGETTO: Servizio di rimozione e custodia dei veicoli – SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno alle ore presso il Comune di Gubbio i sottoscritti :

- , in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Gubbio, con sede in Gubbio, P.zza Grande n. 9, P.IVA n. 00334990546;
- , in qualità di legale rappresentante della ditta. con sede in
convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Gubbio, avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 354 del D.P.R.16.12.92 n. 495, affida in concessione il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell' art. 159, D. Lgs 30.04.92 n. 285, fatte salve le fattispecie in cui ricorrano le nuove disposizioni in materia di "custode acquirente". La rimozione sarà effettuata secondo le modalità di cui agli artt. 394, 396 e 397 del D.P.R. 16.12.92 n. 495. Affida inoltre il servizio di rimozione comunque previsto dalla legislazione vigente, ovvero dovuto per motivi di contingibilità e urgenza o sicurezza pubblica, che comportino anche il solo spostamento dei veicoli da un luogo all'altro; si affida anche il servizio di rimozione di veicolo incidentato nei casi in cui si applica il disposto dell'art. 2028 del C.C.

Art. 2

Il servizio di cui al precedente art. 1 è affidato, alle condizioni di cui al presente atto alla ditta:

, il cui Legale rappresentante, dichiara di possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a 2 anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, e di essere a diretta conoscenza del fatto che neanche nei confronti delle altre persone che compongono gli organi di amministrazione sussistono tali cause di esclusione.

-----, in qualità di legale rappresentante della ditta dichiara inoltre che la ditta:

1) ha sede legale

2) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di con n.____
per le attività corrispondenti ai lavori di cui all'oggetto;

- 3) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in rapporti di controllo determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 c.c. o in rapporti tali, per cui le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- 4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali sia individuali che societari, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
- 5) è soggetta alle norme in tema di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 ed è in regola con le medesime, come risulta dall'allegata dichiarazione;
- 6) è fornita, per ogni veicolo adibito al servizio di rimozione, di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 C.C. per un massimale non inferiore a €. 1.549.370,70, ovvero €. 2.582.284,49 secondo il disposto di cui all'art. 4 del D.M. 04.09.98 n. 401 (tali massimali saranno adeguati alle future modificazioni di legge);
- 7) è in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 616/1977 o ha presentato DIA ai sensi del D.P.R. 480/01.
- 8) è in possesso di almeno 1 autoveicolo ad uso speciale per il soccorso stradale, avente le caratteristiche tecniche di cui all'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed una lunghezza massima di mt. 6,00; a tale scopo dichiara di impiegare per l'espletamento del servizio i veicoli:

--	--

Ogni variazione dei veicoli in questione potrà avvenire comunicando i nuovi dati, al Comune di Gubbio.

- 9) dispone di adeguato personale operativo specializzato in possesso della patente di guida necessaria per condurre i carri-gru ed operare in modo veloce e con tutte le garanzie del caso; detto personale dovrà indossare indumenti rifrangenti ai sensi del D.M. 09.06.95, portare in vista un tesserino di riconoscimento firmato dal legale rappresentante della ditta e tenere sul mezzo una copia della presente convenzione, in modo da poter dimostrare agli aventi diritto, nonché alle Forze di Polizia, la regolarità, del servizio espletato.

Art. 3

L'affidamento in concessione di tale servizio decorrerà dal **01.02.2019** ed avrà durata biennale.

Art. 4

Il concessionario dovrà essere in grado di operare dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi; in tale orario dovrà essere in grado anche di restituire i veicoli rimossi, previa esibizione di verbale redatto dalla Polizia Municipale. Assume la qualità e gli obblighi di legge del custode, per tutti i veicoli rimossi, che sorveglierà con la necessaria cura. Con orario 00:00 - 24:00 effettuerà le operazioni rimozione del veicolo, su chiamata della Polizia Municipale.

Art. 5

Il concessionario dovrà avere sempre attivo almeno 1 veicolo di soccorso e relativo personale. Effettuerà il servizio di rimozione previa chiamata da parte della Polizia Municipale, intervenendo non oltre 15 minuti dalla chiamata stessa. Il servizio è dovuto per qualsiasi tipo di veicolo.

Art. 6

Per la rimozione e il trasporto dei veicoli presso l'autorimessa del concessionario è dovuta una somma determinata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 401 del 4.09.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione “ stabilisce le tariffe da applicare per la rimozione dei veicoli, da parte dei concessionari di cui all’art. 354/1° comma del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992”*.

Le tariffe potranno eventualmente essere aggiornate all’inizio di ogni anno, adeguandole alla variazione ISTAT ai sensi dell’art. 3 del D.M. 401/98.

La somma sarà corrisposta da parte del trasgressore all’atto della riconsegna. Si applica il disposto di cui all’art. 2756 comma 3 C.C..

La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata, qualora il conducente del veicolo che ha provocato l’intervento rimuova il veicolo stesso essendo già stato attivato l’intervento del carro-gru; qualora sia iniziata l’operazione di carico, sarà dovuta anche l’apposita tariffa. In tali casi la somma è corrisposta subito nelle mani dell’operatore, che ne rilascia ricevuta e la sanzione accessoria si intende applicata. In caso di mancato pagamento si applica la rimozione.

Oltre alle spese per il trasporto, è dovuto al concessionario un rimborso per la custodia giornaliera dei veicoli, secondo quanto disposto dal vigente decreto del Prefetto di Perugia. Anche tale somma sarà corrisposta, da parte del trasgressore all’atto della riconsegna. Si applica il disposto di cui al comma 3 dell’art. 2756 C.C.

Di tutte le somme percepite sarà rilasciata quietanza. Il concessionario redigerà il verbale di restituzione secondo quanto disposto dalla Polizia Municipale.

Art. 7

Nell’eventualità di rimozione dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese, per qualsiasi motivo, (provenienza furtiva, negligenza del ritiro, errori operativi del personale di P.M. dietro dichiarazione dei responsabili dell’ufficio, ecc.) il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.

Il concessionario si impegna inoltre ad intervenire gratuitamente per spostamenti di veicoli da un luogo all’altro dovuti a motivi contingenti di sicurezza pubblica (lavori urgenti, avvenimenti particolari) oltre a soccorrere i veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e all’Amministrazione Comunale in caso di necessità per guasti, incidenti ecc.

Art. 8

La ditta concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità che possa trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del servizio.

Art. 9

La ditta concessionaria è obbligata, prima di sottoscrivere la convenzione, a costituire un deposito cauzionale pari a € 320,00 anche mediante polizza fidejussoria, con le modalità di cui all’art. 96, D. Lgs 50/2016 a garanzia degli obblighi che essa assume con la convenzione stessa. Su detto deposito il Comune potrà rivalersi in caso di inadempimento. Il deposito sarà svincolato allo scadere della concessione.

La mancata osservanza di tutto quanto inerisce gli obblighi del concessionario nell'espletamento del servizio, darà inoltre il diritto al Comune di revocare la concessione, di richiedere alla ditta l'eventuale risarcimento del danno arrecato, oltre alla rivalsa sul deposito cauzionale.

Art. 10

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 11

E' vietata la subconcessione.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto, il concessionario si impegna ad attenersi alle prescrizioni operative disposte dalla Polizia Municipale.

Gubbio,

IL RESPONSABILE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
